

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 maggio 2002

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

<u>Regolamento n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento n. 881/92 del Consiglio e il regolamento n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente</u>	Pag.	3
Regolamento n. 485/2002 della Commissione, del 18 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	9
<u>Regolamento n. 486/2002 della Commissione, del 18 marzo 2002, che modifica il regolamento n. 2848/98 per quanto riguarda la fissazione di talune date limite nel settore del tabacco greggio</u>	»	11
<u>Regolamento n. 487/2002 della Commissione, del 18 marzo 2002, recante deroga temporanea ai regolamenti n. 1371/95 e n. 1372/95 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e del pollame</u>	»	12
<u>Regolamento n. 488/2002 della Commissione, del 18 marzo 2002, recante modifica al regolamento n. 3846/87 che stabilisce le nomenclature dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione</u>	»	13
Regolamento n. 489/2002 della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza	»	15
<i>Pubblicati nel n. L 76 del 19 marzo 2002</i>		
<u>Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 490/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda la durata dei contratti degli agenti ausiliari</u>	»	17
Regolamento n. 491/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	18
<u>Regolamento n. 492/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, recante deroga al regolamento n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e recante modifica del regolamento n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara</u>	»	20

<u>Regolamento n. 493/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che adegua il regolamento n. 2771/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e il regolamento n. 2777/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti</u>	Pag.	23
<u>Regolamento n. 494/2002 della Commissione, del 19 marzo 2002, che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e</u>	»	24
<i>Pubblicati nel n. L 77 del 20 marzo 2002</i>		
<u>Regolamento n. 495/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, che abroga il regolamento n. 904/98 riguardante l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia</u>	»	27
<u>Regolamento n. 496/2002 del Consiglio, del 18 marzo 2002, recante modifica del regolamento n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra altri paesi, dell'India</u>	»	30
<u>Regolamento n. 497/2002 della Commissione, del 20 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli</u>	»	33
<u>Regolamento n. 498/2002 della Commissione, del 20 marzo 2002, che modifica il regolamento n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli</u>	»	35
<u>Regolamento n. 499/2002 della Commissione, del 20 marzo 2002, che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato divisioni CIEM VIII a, b, d, e</u>	»	37
<i>Pubblicati nel n. L 78 del 21 marzo 2002</i>		

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita</u>	Pag.	38
<u>Direttiva 2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita</u>	Pag.	44
<u>Direttiva 2002/28/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità</u>	Pag.	50
<i>Pubblicate nel n. L 77 del 20 marzo 2002</i>		

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 484/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 1° marzo 2002

che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CEE) n. 881/92 ⁽⁴⁾ l'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada è soggetta a una licenza comunitaria, vale a dire a un documento unificato.
- (2) L'assenza di un simile documento unificato a certificazione che un conducente è autorizzato a guidare i veicoli che effettuano il trasporto ai sensi della licenza comunitaria, vale a dire i trasporti internazionali di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e i trasporti di cabotaggio definiti e previsti dal regolamento (CEE) n. 3118/93 ⁽⁵⁾, impedisce agli Stati membri di verificare se i conducenti dei paesi terzi siano assunti a termini di legge o messi a disposizione del trasportatore responsabile dell'operazione di trasporto conformemente alle norme di legge.
- (3) Occorre quindi istituire un attestato di conducente e limitare il campo d'applicazione del presente regolamento ai conducenti cittadini dei paesi terzi e decidere

successivamente l'eventuale estensione del medesimo, in base a una valutazione della Commissione.

- (4) Il presente regolamento lascia impregiudicata qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare degli Stati membri e della Comunità in materia di circolazione, stabilimento ed accesso all'attività dei lavoratori.
- (5) L'impossibilità di controllare la legalità del rapporto di lavoro o della messa a disposizione dei conducenti al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore dà luogo a condizioni per cui i conducenti dei paesi terzi sono talvolta ingaggiati in modo irregolare ed esclusivamente per effettuare trasporti internazionali al di fuori dello Stato membro di stabilimento del trasportatore, allo scopo di eludere la legislazione nazionale dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciato la licenza comunitaria del trasportatore.
- (6) Ove si faccia ricorso a tali ingaggi irregolari, i conducenti subiscono spesso condizioni di lavoro e di retribuzione sfavorevoli, tali da mettere in pericolo la sicurezza stradale.
- (7) Questo tipo di violazione sistematica della legislazione nazionale ha provocato gravi distorsioni di concorrenza tra i trasportatori che ricorrono alle pratiche menzionate e i trasportatori che si avvalgono solo di conducenti assunti a termini di legge.
- (8) Le autorità di controllo non hanno la possibilità di verificare le condizioni di lavoro dei conducenti assunti in modo irregolare.
- (9) L'introduzione di un attestato di conducente non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri e può pertanto essere realizzata meglio a livello comunitario, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 207.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 28.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 23 ottobre 2001 (GU C 9 dell'11.1.2002, pag. 17) e decisione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002.

⁽⁴⁾ Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri (GU L 95 del 9.4.1992, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro (GU L 279 del 12.11.1993, pag. 1).

- (10) Il tempo necessario agli Stati membri per far stampare e distribuire i nuovi attestati di conducente impone che l'applicazione del presente regolamento sia posticipata a una data tale da permettere agli Stati membri di prendere i provvedimenti di attuazione del caso.
- (11) Deve essere espressamente confermata la facoltà degli Stati membri di esigere che un veicolo, in relazione al quale rilasciano una copia certificata conforme dell'autorizzazione comunitaria, sia immatricolato nel loro territorio.
- (12) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 881/92 e il regolamento (CEE) n. 3118/93 al fine di prevedere che il conducente, se è cittadino di un paese terzo, sia munito di un attestato di conducente,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 881/92 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2 è aggiunto il seguente trattino:

«— "conducente", la persona che guida un veicolo o che viaggia a bordo del veicolo per poter prendere la guida secondo necessità;»

- 2) l'articolo 3 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per effettuare i trasporti internazionali è necessaria una licenza comunitaria unitamente a un attestato di conducente, qualora questi sia cittadino di un paese terzo.»;

- b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. L'attestato di conducente è rilasciato da uno Stato membro a norma dell'articolo 6 a tutti i trasportatori i quali:

— sono titolari di una licenza comunitaria,

— assumono in detto Stato membro a termini di legge conducenti cittadini di un paese terzo o fanno ricorso a conducenti cittadini di un paese terzo legittimamente messi a disposizione nel rispetto delle condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti stabilite nello stesso Stato membro:

— da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso,

— da contratti collettivi, secondo le norme applicabili in detto Stato membro.»;

- 3) all'articolo 4 il testo attuale diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 certifica che, nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada.»;

- 4) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. La licenza comunitaria è rilasciata per un periodo di cinque anni rinnovabile.»;

- 5) l'articolo 6 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 6

1. L'attestato di conducente di cui all'articolo 3 è rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa di trasporti.

2. L'attestato di conducente è rilasciato dallo Stato membro su richiesta del titolare della licenza comunitaria per ciascun conducente cittadino di un paese terzo assunto a termini di legge o messo legittimamente a disposizione del titolare conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili nello Stato membro stesso. L'attestato di conducente è nominativo e certifica che il conducente è assunto alle condizioni di cui all'articolo 4.

3. L'attestato di conducente deve corrispondere al modello di cui all'allegato III. Tale allegato ne stabilisce anche le condizioni d'uso. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari a prevenire qualsiasi rischio di falsificazione degli attestati di conducente. Essi ne informano la Commissione.

4. L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nell'attestato quando questi guida un veicolo che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. Una copia certificata conforme dell'attestato di conducente è conservata nella sede del trasportatore. L'attestato di conducente deve essere esibito a richiesta di un funzionario delegato al controllo.

5. L'attestato di conducente è rilasciato per un periodo stabilito dallo Stato membro che lo rilascia e per un massimo di cinque anni. L'attestato di conducente resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali

è stato rilasciato. Gli Stati membri provvedono affinché esso sia immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.»;

- 6) all'articolo 7 il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento verificano regolarmente, effettuando ogni anno controlli riguardanti almeno il 20 % degli attestati validi rilasciati in detto Stato membro, che sussistano le condizioni per il rilascio di cui all'articolo 3, paragrafo 3, alle quali l'attestato di conducente è stato rilasciato.»;

- 7) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. Qualora le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 o 3, non siano soddisfatte, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento rifiutano, con decisione motivata, il rilascio o il rinnovo della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

2. Le autorità competenti ritirano la licenza comunitaria o l'attestato di conducente, qualora il titolare:

- non soddisfi più le condizioni fissate dall'articolo 3, paragrafo 2 o 3,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio della licenza comunitaria o, rispettivamente, dell'attestato di conducente.

3. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute delle normative relative ai trasporti, le autorità competenti dello Stato membro in cui il trasportatore che ha commesso l'infrazione è stabilito possono procedere in particolare al ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria e al ritiro degli attestati di conducente. Tali sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria nonché del numero complessivo di copie certificate conformi della licenza di cui dispone riguardo al traffico internazionale.

4. In caso di infrazioni gravi o di infrazioni lievi e ripetute consistenti in uso illecito, di qualunque natura, degli attestati di conducente, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito il trasportatore che ha commesso l'infrazione applicano le opportune sanzioni, come ad esempio:

- la sospensione del rilascio degli attestati di conducente,
- il ritiro degli attestati di conducente,
- la subordinazione del rilascio degli attestati di conducente a condizioni supplementari miranti a prevenire gli eventuali usi illeciti,
- il ritiro temporaneo o parziale delle copie certificate conformi della licenza comunitaria.

Queste sanzioni sono stabilite in funzione della gravità dell'infrazione commessa dal titolare della licenza comunitaria.»;

- 8) all'articolo 9, il testo attuale diventa il paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Gli Stati membri garantiscono che il titolare di una licenza comunitaria possa far ricorso contro la decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento di rifiutare o ritirare l'attestato di conducente o assoggettare il rilascio dello stesso a condizioni supplementari.»;

- 9) all'articolo 11, paragrafo 3, sono sostituiti i termini «all'articolo 8, paragrafo 3» con i termini «all'articolo 8, paragrafi 3 e 4.»;

- 10) è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

La Commissione esamina le conseguenze della limitazione dell'obbligo di munirsi dell'attestato di conducente ai soli conducenti cittadini di un paese terzo, e presenta, se vi sono sufficienti giustificazioni, una proposta di modifica del presente regolamento.»;

- 11) è aggiunto l'allegato III di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3118/93 è modificato come segue:

- 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente alle condizioni previste da tale regolamento, è ammesso — alle condizioni fissate dal presente regolamento — ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, qui di seguito denominati rispettivamente “trasporti di cabotaggio” e “Stato membro ospitante”, senza che vi disponga di una sede o di un altro stabilimento.»;

- 2) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo deve essere munito di un attestato di conducente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 881/92.»

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure che essi adottano ai fini dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 19 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE MIGUEL

ALLEGATO

«ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA

1a)

(Colore rosa — formato DIN A4)

(Prima pagina dell'attestato)

(Testo redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

Sigla distintiva dello Stato membro (1) che rilascia l'attestato
--

Denominazione dell'autorità o dell'ente competente
--

ATTESTATO DI CONDUCENTE N. ...

per il trasporto di merci su strada per conto di terzi effettuato in virtù della licenza comunitaria

[Regolamento (CEE) n. 881/92, modificato dal regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002]

Con il presente documento si attesta, sulla base della documentazione presentata da:

(2)

che il conducente:

Cognome e nome

Data e luogo di nascita Nazionalità

Tipo e numero del documento di identità

rilasciato il a

Numero di patente di guida

rilasciata il a

Numero di sicurezza sociale

è impiegato, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro seguente, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti applicabili in detto Stato membro per effettuare trasporti su strada

..... (3)

Osservazioni particolari

.....

Il presente attestato è valido dal al

Rilasciato a addì

.....
(4)

(1) La sigla distintiva dello Stato membro: 1A: Austria; 1B: Belgio; 1DK: Danimarca; 1D: Germania; 1GR: Grecia; 1I: Spagna; 1F: Francia; 1FIN: Finlandia; 1IRL: Irlanda; 1I: Italia; 1L: Lussemburgo; 1NL: Paesi Bassi; 1P: Portogallo; 1S: Svezia; 1UK: Regno Unito.

(2) Nome o data e indirizzo completo del trasportatore.

(3) Nome dello Stato membro di stabilimento del trasportatore.

(4) Firma e timbro dell'autorità o ente competente che rilascia l'attestato.

(Seconda pagina dell'attestato)

(l'esto redatto nella, nelle o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro che rilascia l'attestato)

DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente attestato è rilasciato a norma del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, quale successivamente modificato, relativo all'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo o in transito sul territorio di uno o più Stati membri.

Esso certifica che il conducente il cui nome figura nell'attestato è impiegato conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili nello Stato membro che figura nell'attestato, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale applicabili in detto Stato membro per effettuarvi trasporti su strada.

L'attestato di conducente è di proprietà del trasportatore, che lo mette a disposizione del conducente nominativamente identificato nello stesso quando questi guida un veicolo (*) che effettua trasporti in virtù di una licenza comunitaria rilasciata al trasportatore stesso. L'attestato di conducente è personale e non è cedibile a terzi. Esso resta valido solo fintantoché sussistono le condizioni alle quali è stato rilasciato e deve essere immediatamente restituito dal trasportatore alle autorità di rilascio se tali condizioni vengono meno.

Le autorità competenti dello Stato membro che l'hanno rilasciato possono ritirarlo, in particolare, qualora il trasportatore:

- abbia omesso di osservare tutte le condizioni cui è soggetto l'uso dell'attestato stesso,
- abbia fornito informazioni inesatte circa i dati richiesti per il rilascio o il rinnovo dell'attestato.

Una copia certificata conforme dell'attestato deve essere conservata dall'impresa di trasporto.

L'originale dell'attestato deve trovarsi a bordo del veicolo e deve essere esibito dal conducente a richiesta dagli agenti preposti al controllo.

(*) Per "veicolo" s'intende un veicolo a motore immatricolato in uno Stato membro o un insieme di veicoli accoppiati di cui almeno il veicolo a motore sia immatricolato in uno Stato membro, adibiti esclusivamente al trasporto di merci.

REGOLAMENTO (CE) N. 485/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 18 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	185,4
	204	164,7
	212	174,9
	624	193,8
	999	179,7
0707 00 05	052	195,8
	204	50,7
	624	119,8
	999	122,1
0709 90 70	052	137,3
	204	71,2
	999	104,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	59,1
	204	51,0
	212	45,8
	220	49,8
	421	29,6
	600	63,2
	624	77,8
	999	53,8
0805 50 10	052	46,5
	600	49,4
	999	48,0
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	42,4
	388	109,1
	400	128,3
	404	98,8
	508	77,5
	512	80,2
	528	95,1
	720	118,7
	728	133,7
	999	98,2
0808 20 50	388	86,2
	400	104,2
	512	71,1
	528	71,6
	999	83,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 486/2002 DELLA COMMISSIONE**del 18 marzo 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda la fissazione di talune date limite nel settore del tabacco greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) In mancanza di decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione ⁽³⁾ intesa a fissare i limiti di garanzia per i raccolti 2002, 2003 e 2004, gli Stati membri non sono in condizione di rispettare, per il raccolto 2002, le date limite per il rilascio ai produttori degli attestati di quota nonché le date ultime per la conclusione dei contratti di coltivazione fissate dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1441/2001 ⁽⁵⁾. È quindi opportuno differire le date in questione.

- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 2848/98 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 55

1. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 22, paragrafo 3, gli Stati membri rilasciano entro il 30 aprile 2002 gli attestati di quota ai singoli produttori non aderenti ad un'associazione di produttori e alle associazioni di produttori.

2. Per il raccolto 2002, in deroga all'articolo 10, paragrafo 1, i contratti di coltivazione devono essere conclusi, salvo forza maggiore, entro il 30 giugno 2002».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

⁽³⁾ COM(2001) 684 def.

⁽⁴⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 17.7.2001, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 487/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2002

recante deroga temporanea ai regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95 che stabiliscono le modalità di applicazione del regime dei titoli d'esportazione nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2260/2001 ⁽⁶⁾ e dal regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 ⁽⁸⁾, i titoli di esportazione sono rilasciati il mercoledì successivo alla settimana nella quale sono state presentate le domande, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure specifiche.
- (2) Tenuto conto dei giorni festivi dell'anno 2002 e della pubblicazione irregolare della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in tali giorni, il succitato periodo di riflessione risulta troppo breve per una corretta gestione

del mercato e occorre quindi prolungarlo temporaneamente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, dei regolamenti (CE) n. 1371/95 e (CE) n. 1372/95, i titoli relativi alle domande presentate nei periodi indicati in appresso sono rilasciati alle rispettive date corrispondenti, purché anteriormente a tali date la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure specifiche di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo:

- dal 25 al 29 marzo 2002: rilascio il 4 aprile 2002,
- dal 13 al 17 maggio 2002: rilascio il 23 maggio 2002,
- dal 16 al 20 dicembre 2002: rilascio il 31 dicembre 2002,
- dal 23 al 27 dicembre 2002: rilascio il 6 gennaio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 305 del 22.11.2001, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.

⁽⁸⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26.

REGOLAMENTO (CE) N. 488/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2002

recante modifica al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce le nomenclature dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce le nomenclature dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2556/2001 ⁽⁴⁾, ha stabilito una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione basata sulla nomenclatura combinata.
- (2) L'applicazione dell'attuale nomenclatura di esportazione per i prodotti agricoli di cui ai codici NC 1602 41 10 e 1602 42 10 di peso inferiore a 1 chilogrammo può comportare una disparità di trattamento degli operatori all'atto della concessione delle restituzioni. È quindi opportuno suddividere questi codici secondo il peso dei prodotti e introdurre una nuova sottovoce per il codice NC 1602 49 19, in modo da raggruppare tali voci nella stessa categoria di cui all'allegato I del regolamento (CE)

n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2898/2000 ⁽⁶⁾ e da garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori nella concessione della restituzione.

- (3) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, la parte relativa al codice NC 1602 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione rilasciati a decorrere dall'8 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 32.

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice dei prodotti
«ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:	
	– della specie suina:	
ex 1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:	
ex 1602 41 10	– – – della specie suina domestica ⁽⁷⁾ :	
	– – – – cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ :	
	– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg	1602 41 10 9110
	– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg	1602 41 10 9130
ex 1602 42	– – Spalle e loro pezzi:	
ex 1602 42 10	– – – della specie suina domestica ⁽⁷⁾ :	
	– – – – cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ :	
	– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg	1602 42 10 9110
	– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg	1602 42 10 9130
ex 1602 49	– – altre, compresi i miscugli:	
	– – – della specie suina domestica:	
	– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:	
ex 1602 49 19	– – – – – altre ⁽⁷⁾ ⁽¹⁰⁾ :	
	– – – – – cotte, contenenti, in peso, l'80 % o più di carni e di grasso ⁽⁸⁾ ⁽⁹⁾ :	
	– – – – – non contenenti carni o frattaglie di pollame:	
	– – – – – contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina	1602 49 19 9130»

REGOLAMENTO (CE) N. 489/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2002

che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽³⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 2062/97 ⁽⁴⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 marzo 2002.

Esso si applica dal 20 marzo al 2 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 182 del 31.12.1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 18 marzo 2002, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(in EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 20 marzo al 2 aprile 2002

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,46	12,05	48,72	20,47
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	16,66	—	21,90	17,67
Marocco	19,31	18,16	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	14,39	—	—	—

**REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) N. 490/2002 DEL CONSIGLIO
del 18 marzo 2002**

**che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee per quanto riguarda la
durata dei contratti degli agenti ausiliari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 283,

visto il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52 di detto regime,

vista la proposta presentata dalla Commissione previo parere del comitato dello statuto,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Corte di giustizia ⁽³⁾,

visto il parere della Corte dei conti ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In tutte le istituzioni gli agenti ausiliari costituiscono uno strumento indispensabile per disporre in tempi rapidi di risorse umane, in particolare per sostituire funzionari o agenti temporanei provvisoriamente impossibilitati a svolgere le proprie funzioni (articolo 3, lettera b) del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee). Essi possono inoltre svolgere compiti specifici di breve durata conformemente ai requisiti rigorosi stabiliti dallo statuto. Gli agenti ausiliari integrano le attività svolte dai funzionari titolari in settori altamente specializzati in cui le competenze tecniche richieste non sono altrimenti disponibili.

- (2) La possibilità di estendere la durata dei contratti degli agenti ausiliari rappresenterebbe un utile elemento di flessibilità nell'impiego delle risorse umane delle istituzioni.

- (3) La possibilità di estendere la durata dei contratti degli agenti ausiliari ad un periodo superiore ad un anno sarebbe giustificata dall'esigenza delle istituzioni, qualora sia nell'interesse del servizio, di garantire una certa continuità di servizio e/o di beneficiare appieno delle qualifiche e della formazione dell'agente ausiliario interessato.

- (4) Occorre pertanto modificare l'articolo 52 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee al fine di estendere a tre anni la durata massima dei contratti degli agenti ausiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 52 del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, la lettera b) è sostituita dal testo seguente: «b) la durata di tre anni in tutti gli altri casi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1).

⁽²⁾ Parere del 5.2.2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere dell'11.7.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Parere del 19.7.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

REGOLAMENTO (CE) N. 491/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	213,3
	204	163,7
	212	174,9
	624	212,2
	999	191,0
0707 00 05	052	175,4
	204	36,9
	624	119,8
	999	110,7
0709 90 70	052	138,9
	204	65,8
	999	102,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	66,7
	204	49,2
	212	44,8
	220	49,0
	421	29,6
	448	26,7
	600	63,2
	624	83,3
	999	51,6
0805 50 10	052	44,8
	600	48,4
	999	46,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	42,4
	388	104,7
	400	122,4
	404	97,2
	508	88,5
	512	88,6
	528	93,3
	720	121,6
	728	131,3
	999	98,9
0808 20 50	388	86,6
	400	92,6
	512	80,1
	528	73,4
	999	83,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 492/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2002

recante deroga al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 562/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1564/2001 ⁽⁴⁾, reca modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine. In particolare, all'articolo 10 e all'articolo 16, paragrafo 2, sono definiti i periodi previsti rispettivamente per la presentazione delle offerte e per la consegna. In considerazione delle date in cui cadono i giorni festivi nel primo e nel secondo trimestre del 2002, è opportuno, per motivi pratici, annullare la seconda gara del marzo 2002 e modificare la data di chiusura delle consegne per la seconda gara del secondo trimestre del 2002. Occorre pertanto prevedere una deroga al regolamento (CE) n. 562/2000.

(2) Il regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989 ⁽⁵⁾, relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 238/2002 ⁽⁶⁾, avvia acquisti mediante gara in alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per determinati gruppi di qualità. Il regolamento (CE) n. 1209/2001 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2579/2001 ⁽⁸⁾, ha previsto un certo numero di deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 per

far fronte all'eccezionale situazione esistente sui mercati a seguito degli eventi connessi con l'encefalopatia sporgiforme bovina (BSE) e della successiva comparsa di un'epidemia di afta epizootica. In particolare, altri prodotti potevano essere accettati all'intervento. Poiché questa deroga non si applica più alle gare del secondo trimestre del 2002, è necessario modificare conformemente il regolamento (CEE) n. 1627/89.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga alla prima frase dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 562/2000, non vi sarà presentazione delle offerte il quarto martedì del mese di marzo 2002.

Articolo 2

1. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1627/89 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

2. In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2000, il periodo di consegna per la seconda gara del secondo trimestre del 2002 è stabilito in 24 giorni civili.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 2 si applica alle gare aperte durante il secondo trimestre del 2002.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10.6.1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU L 165 del 21.6.2001, pag. 15.

⁽⁸⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 68.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO —
LIITE — BILAGA

Estados miembros o regiones de Estados miembros y grupos de calidades previstos en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 1627/89

Medlemsstater eller regioner og kvalitetsgrupper, jf. artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1627/89

Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats sowie die in Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1627/89 genannten Qualitätsgruppen

Κράτη μέλη ή περιοχές κρατών μελών και ομάδες ποιότητας που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1627/89

Member States or regions of a Member State and quality groups referred to in Article 1(1) of Regulation (EEC) No 1627/89

États membres ou régions d'États membres et groupes de qualités visés à l'article 1^{er}, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1627/89

Stati membri o regioni di Stati membri e gruppi di qualità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1627/89 bedoelde lidstaten of gebieden van een lidstaat en kwaliteitsgroepen

Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros e grupos de qualidades referidos no n.º 1 do artigo 1.º do Regulamento (CEE) n.º 1627/89

Jäsenvaltiot tai alueet ja asetuksen (ETY) N:o 1627/89 1 artiklan 1 kohdan tarkoittamat laaturyhmitt

Medlemsstater eller regioner och kvalitetsgrupper som avses i artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1627/89

Estados miembros o regiones de Estados miembros	Categoría A	Categoría C
Medlemsstat eller region	Kategori A	Kategori C
Mitgliedstaaten oder Gebiete eines Mitgliedstaats	Kategorie A	Kategorie C
Κράτος μέλος ή περιοχή κράτους μέλους	Κατηγορία Α	Κατηγορία Γ
Member States or regions of a Member State	Category A	Category C
États membres ou régions d'États membres	Catégorie A	Catégorie C
Stati membri o regioni di Stati membri	Categoria A	Categoria C
Lidstaat of gebied van een lidstaat	Categorie A	Categorie C
Estados-Membros ou regiões de Estados-Membros	Categoria A	Categoria C
Jäsenvaltiot tai alueet	Luokka A	Luokka C
Medlemsstater eller regioner	Kategori A	Kategori C
	Γ	Κ
	Α	Β
	Δ	Ε
	Ζ	Η
	Θ	Ι
	Κ	Λ
	Μ	Ν
	Ξ	Ο
	Π	Ρ
	Σ	Τ
	Υ	Φ
	Χ	Ψ
	Ω	

REGOLAMENTO (CE) N. 493/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2002

che adegua il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova e il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽³⁾ ha previsto modifiche della nomenclatura combinata per alcuni prodotti.
- (2) Occorre pertanto adeguare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽⁵⁾, e l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) È opportuno che gli adeguamenti summenzionati siano applicabili a decorrere dalla stessa data del regolamento (CE) n. 2031/2001.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75 la linea:

«1905 30 — Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine»

è sostituita dalle seguenti linee:

«1905 31 — Biscotti con aggiunta di dolcificanti»

e

«1905 32 — cialde e cialdine».

Articolo 2

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 i codici NC 0210 90 71 e 0210 90 79 sono sostituiti dai codici NC 0210 99 71 e 0210 99 79.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 34 del 9.2.1979, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

⁽⁶⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽⁷⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

REGOLAMENTO (CE) N. 494/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2002

che istituisce misure tecniche supplementari per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 973/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nel novembre 2000 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha segnalato che lo stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e era gravemente minacciato.
- (2) La maggior parte di questo stock vive nelle sottozone CIEM V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1162/2001 della Commissione, del 14 giugno 2001, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di naselli nelle sottozone CIEM III, IV, V, VI e VII e nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, e, e le condizioni ad esse associate per il controllo delle attività di pesca ⁽³⁾ stabilisce numerose misure tecniche supplementari per la ricostituzione di questo stock.
- (4) Queste misure tecniche resteranno in vigore solamente fino al 1° marzo 2002. Per tale data non sarà tuttavia pronta la modifica del regolamento (CE) n. 850/98. Un'interruzione nell'applicazione delle misure rischierebbe grave pregiudizio allo stock di nasello.
- (5) È pertanto necessario agire immediatamente onde garantire che le misure stabilite dal regolamento (CE) n. 1162/2001 continuino ad essere applicate sino all'adozione, da parte del Consiglio, della modifica del regolamento (CE) n. 850/98.
- (6) È improbabile che la pesca con sfogliare aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm nelle zone altrimenti riservate alla pesca con altri attrezzi da traino aventi dimensioni di maglia di almeno 100 mm possa compromettere la conservazione dello stock di nasello, in quanto questo tipo di pesca con sfogliare registra un livello molto basso di catture accessorie di naselli. È tuttavia necessario garantire che i bassi livelli di catture accessorie non vengano superati e limitare il periodo di tempo e la zona geografica nei quali tale tipo di pesca è ammesso.

(7) L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1162/2001 prevede una deroga motivata dal fatto che la limitazione delle catture di nasello potrebbe comportare gravi problemi economici per i piccoli pescherecci che effettuano bordate giornaliere. Tale deroga ha un impatto trascurabile sulla conservazione e la ricostituzione dello stock di nasello e pertanto dovrebbe essere mantenuta.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento si applica ai pescherecci che operano nelle sottozone CIEM V e VI e nelle divisioni CIEM VII b, c, f, g, h, j, k, e CIEM VIII a, b, d, e.

Articolo 2

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4 e dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 850/98, le catture di nasello (*Merluccius merluccius*) detenute a bordo di un peschereccio su cui si trovano attrezzi trainati diversi dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm non possono costituire più del 20 % in peso delle catture totali di organismi marini detenute a bordo e le catture di nasello detenute a bordo di un peschereccio su cui si trova una sfogliare avente una dimensione di maglia compresa tra 55 mm e 99 mm non possono costituire più del 5 % in peso delle catture totali di organismi marini detenute a bordo.

2. Le condizioni del paragrafo 1 non si applicano ai pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri che rientrano in porto nelle 24 ore successive all'ultima uscita.

Articolo 3

È vietato utilizzare:

- a) eccetto che nelle sottozone CIEM V e VI, sacchi e/o avansacchi di reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia superiore a 55 mm e non costituiti da pezze di rete a filo ritorto semplice, di spessore non superiore a 6 mm, o a filo ritorto doppio, con i singoli fili di spessore non superiore a 4 mm;

⁽¹⁾ GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 137 del 19.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 159 del 14.6.2001, pag. 4.

- b) reti a strascico diverse dalle sfogliare sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione di maglia compresa tra 70 e 89 mm e che conti oltre 120 maglie su tutta la sua circonferenza, escluse le giunture e le relinghe laterali;
- c) reti a strascico aventi maglie quadrangolari i cui lati non sono approssimativamente della stessa lunghezza;
- d) reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione di maglia inferiore a 100 mm, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte anteriore della rete.

Articolo 4

È vietato avere a bordo o utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 70 mm, tranne se tutta la metà superiore della parte anteriore della rete è costituita da una pezza (pannello) in cui nessuna delle maglie sia di dimensione inferiore a 180 mm, fissata:

- direttamente alla lima superiore, oppure
- a non più di tre file di maglie di una pezza di qualunque dimensione di maglia, direttamente fissata alla lima superiore.

Il pannello deve estendersi verso la parte posteriore della rete per un numero di maglie pari almeno a quello che si ottiene:

- a) dividendo per 12 la lunghezza in metri dell'asta della rete;
- b) moltiplicando il risultato ottenuto in a) per 5 400;
- c) dividendo il risultato ottenuto in b) per la dimensione di maglia, in millimetri, della maglia più piccola del pannello; e
- d) non considerando nel risultato ottenuto in c) le cifre decimali o altre frazioni.

Articolo 5

1. Ai fini del paragrafo 2, sono definite le seguenti aree geografiche:

- a) la zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate geografiche qui di seguito indicate ed escludendo le parti di tale zona situate entro il limite delle 12 miglia nautiche dalle linee di base dell'Irlanda:

53° 30' N, 11° 00' O
 53° 30' N, 12° 00' O
 53° 00' N, 12° 00' O
 51° 00' N, 11° 00' O
 49° 30' N, 11° 00' O
 49° 30' N, 07° 00' O
 51° 00' N, 07° 00' O
 51° 00' N, 10° 30' O
 51° 30' N, 11° 00' O
 53° 30' N, 11° 00' O;

- b) la zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate geografiche qui di seguito indicate ed escludendo le parti di tale zona situate entro il limite delle 12 miglia nautiche dalle linee di base della Francia:

48° 00' N, 06° 00' O

48° 00' N, 07° 00' O

45° 00' N, 02° 00' O

44° 00' N, 02° 00' O

un punto situato sulla costa della Francia a 44° 00' N

un punto situato sulla costa della Francia a 45° 30' N

45° 30' N, 02° 00' O

45° 45' N, 02° 00' O

48° 00' N, 06° 00' O.

2. Nelle zone definite al paragrafo 1:

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengano utilizzate reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm,
- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm,
- tutte le reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm devono essere correttamente fissate e riposte, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, del 1° ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾.

Nella zona definita al paragrafo 1, lettera a):

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengano utilizzati attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm,
- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm,
- tutti gli attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm devono essere correttamente fissati e riposti, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Nella zona definita al paragrafo 1, lettera b):

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengano utilizzati attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm,
- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm,
- tutti gli attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm devono essere correttamente fissati e riposti, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

Articolo 6

1. Nella zona di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), le sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm possono essere utilizzate o immerse, totalmente o parzialmente, solamente nella parte della zona a est di 07° 30' O e solamente nel periodo da aprile a ottobre.

2. Nella zona di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), le sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm possono essere utilizzate o immerse, totalmente o parzialmente, solamente nella parte della zona a sud di 46° 00' N e solamente nel periodo da giugno a settembre.

3. Nelle parti delle zone di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b) che si trovano al di fuori delle zone di cui ai paragrafi 1 e 2, le sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra i 55 e 99 mm sono fissate e riposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 495/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

che abroga il regolamento (CE) n. 904/98 riguardante l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 3 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

PROCEDIMENTO

1. Misure in vigore

- (1) Con regolamento (CE) n. 904/98 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di telecopiatrici ad uso privato classificabili al codice NC ex 8517 21 00 e originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia.

2. Prodotto in esame

- (2) Il prodotto in esame, come definito nel regolamento (CE) n. 904/98, è costituito da telecopiatrici di peso uguale o inferiore a 5 chilogrammi, il cui corpo principale presenta dimensioni (larghezza, profondità, altezza) uguali o inferiori a 470 mm × 450 mm × 170 mm, ad eccezione delle telecopiatrici con tecniche di stampa a getto di inchiostro, laser o LED che, a causa delle loro differenti caratteristiche fisiche e tecniche, sono destinate ad un uso professionale anziché privato e che sono, in misura significativa, vendute attraverso canali di vendita diversi.

3. Inchiesta ai fini del riesame

- (3) Il 1° luglio 2000 la Commissione ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio ⁽³⁾, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (il «regolamento di base»), delle misure antidumping in

vigore nei confronti delle importazioni di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia.

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione aveva invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni in merito alla definizione del prodotto dal momento che, stando ad alcune indicazioni, erano mutate le circostanze e, in particolare, si erano verificati alcuni sviluppi a livello tecnico e tecnologico. Dopo aver ricevuto le osservazioni la Commissione ha pubblicato un secondo avviso ⁽⁴⁾ in cui proponeva di modificare la definizione del prodotto eliminando tutti i riferimenti riguardanti il peso e le dimensioni. È emerso che i criteri iniziali relativi al peso e alle dimensioni non erano più validi in quanto è relativamente facile per i produttori adattare i propri modelli, aumentando ad esempio le dimensioni del raccoglitore per fogli delle telecopiatrici ad uso privato fino a superare l'altezza massima fissata inizialmente.

- (5) È stato inoltre esaminato se le cosiddette telecopiatrici a trasferimento termico e quelle a carta termica possano essere ancora considerate come un prodotto unico. A tal riguardo non è emersa alcuna differenza dal raffronto con l'inchiesta iniziale, la quale concludeva che «in termini di peso e dimensioni e nelle loro caratteristiche tecniche essenziali le telecopiatrici a trasferimento termico sono simili o identiche ai modelli a carta termica. Rispetto all'inchiesta iniziale, la tecnica di stampa usata nei due tipi di prodotti in questione rappresenta, dal punto di vista del consumatore, soltanto un elemento secondario». Tale aspetto della definizione del prodotto in questione è stato pertanto riconfermato dall'attuale inchiesta ai fini del riesame.

- (6) Österreichische Philips Industrie GmbH («Philips»), l'unico produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta, rappresentava nel corso del periodo dell'inchiesta oltre il 50 % della produzione comunitaria complessiva di telecopiatrici ad uso privato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento. Pertanto, come nell'inchiesta iniziale, tale produttore rappresenta l'industria comunitaria.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 128 del 30.4.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 184 dell'1.7.2000, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU C 311 del 31.10.2000, pag. 4.

Nessun altro produttore comunitario ha collaborato all'inchiesta. Tuttavia, un'affiliata di un produttore esportatore con sede in Giappone ha collaborato al procedimento in veste di importatore e si suppone che anche questa società collegata fabbrichi il prodotto in questione nella Comunità.

- (7) La Commissione ha ufficialmente avvisato i produttori esportatori, gli importatori, le organizzazioni rappresentative di importatori o esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori, le organizzazioni rappresentative di consumatori e i produttori comunitari dell'apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

- (8) Nell'aprile 2001 Philips ha ufficialmente notificato alla Commissione la propria decisione di trasferire la maggior parte della sua capacità di produzione di telecopiatrici ad uso privato al di fuori della Comunità nel corso del 2001, per poi avviare il graduale smantellamento della restante capacità produttiva. Tale decisione riguarda le telecopiatrici ad uso privato a trasferimento termico. La produzione di telecopiatrici ad uso privato a carta termica rimarrà invece all'interno della Comunità nel corso della fase di progressivo smantellamento. Alla luce di tale decisione da parte dell'industria comunitaria è stato necessario valutare se, date le nuove circostanze, sia opportuno o meno interrompere le misure per salvaguardare l'interesse comunitario.
- (9) Nel valutare gli aspetti del caso in questione riguardanti l'interesse comunitario, si è tenuto conto dei seguenti elementi: in base ai piani della Philips, la produzione, da parte dell'industria comunitaria, dei prodotti soggetti a misure antidumping dovrebbe cessare nel breve termine. Alla luce di tali circostanze, il mantenimento delle misure antidumping in questione non porterà alcun vantaggio in termini di protezione della produzione contro eventuali pratiche commerciali sleali. Pertanto, gli eventuali effetti negativi delle misure antidumping in questione saranno chiaramente sproporzionati. Inoltre, durante la fase di graduale smantellamento della produzione, il mantenimento delle misure antidumping nei confronti dei paesi interessati avvantaggerebbe in primo luogo le importazioni di telecopiatrici ad uso personale prodotte dalla Philips al di fuori della Comunità. Si ricorda inoltre che, stando alle informazioni disponibili, la quota di mercato delle telecopiatrici prodotte dalla Philips all'interno della Comunità si è ridotta notevolmente alla fine del 2001.
- (10) Alla luce di quanto sopra, l'interesse comunitario impone di non mantenere le misure antidumping nei confronti delle importazioni di telecopiatrici ad uso personale originarie dei paesi in questione. L'industria comunitaria e le parti interessate sono stati debitamente

informati ed hanno avuto l'opportunità di presentare le loro osservazioni.

- (11) L'industria comunitaria ha osservato quanto segue: i risultati riguardanti il trasferimento della produzione riguardano fatti successivi rispetto al periodo dell'inchiesta, e non è stato compiuto alcuno sforzo per controllare la situazione dell'altra produzione comunitaria in seguito al periodo dell'inchiesta, sebbene un produttore degli altri paesi interessati abbia integrato la propria produzione nella Comunità. Appare pertanto opportuno analizzare i nuovi sviluppi prima di proporre l'interruzione delle misure.
- (12) È stata valutata la situazione nel mercato comunitario durante il periodo dell'inchiesta. Inoltre, la Comunità può prendere in considerazione le informazioni riguardanti gli eventi verificatisi dopo il periodo dell'inchiesta a condizione che questi ultimi abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione del mercato comunitario in relazione al prodotto in esame. La decisione dell'industria comunitaria di trasferire una parte consistente della propria produzione al di fuori della Comunità rappresenta un evento del genere. Nel corso del procedimento nessun altro produttore comunitario si è manifestato o ha fornito informazioni. Come accennato precedentemente, l'unico altro produttore presente all'interno della Comunità era collegato ad un produttore esportatore dal quale importava il prodotto in esame. La sua produzione non può pertanto essere considerata come industria comunitaria. Inoltre, va ricordato che la società che collaborava al procedimento in veste di importatore collegato ha effettivamente chiesto l'abrogazione delle misure.
- (13) La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia debba essere chiuso senza l'imposizione di misure antidumping.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È abrogato il regolamento (CE) n. 904/98 ed è chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di telecopiatrici ad uso privato classificabili al codice NC ex 8517 21 00 e originarie della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Malaysia, di Singapore, di Taiwan e della Thailandia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

REGOLAMENTO (CE) N. 496/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra altri paesi, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

1998 — 30 settembre 1999), ma di avere iniziato a farlo in seguito.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

(3) Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso definito nell'inchiesta originaria, cioè il polietilentereftalato (qui di seguito denominato «PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità della norma DIN (Deutsche Industrienorm) 53728.

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

(4) La Commissione ha esaminato le prove addotte dal produttore esportatore indiano interessato e le ha ritenute sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base. Dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo che all'industria comunitaria è stata data l'opportunità di presentare osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 1240/2001 ⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 2604/2000 in relazione alla società interessata e ha iniziato l'inchiesta.

considerando quanto segue:

A. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 41,3 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato (qui di seguito denominato «il prodotto in questione») originarie, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse aziende specificamente menzionate, a cui è stata applicata un'aliquota di dazio inferiore. Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 181,7 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, fatta eccezione per le importazioni provenienti da diverse società indiane specificamente menzionate, a cui si applica un'aliquota di dazio diversa. Il prodotto è attualmente classificabile ai codici NC 3907 60 20.

(5) Con il regolamento che avvia il riesame, la Commissione ha inoltre abrogato il dazio antidumping istituito dal regolamento (CE) n. 2604/2000 per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione fabbricato ed esportato nella Comunità dalla società interessata e ha invitato le autorità doganali, conformemente all'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base, ad adottare misure opportune per la registrazione di dette importazioni.

(6) La Commissione ha informato ufficialmente dell'avvio del riesame la società interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Inoltre, ha dato alle altre parti direttamente interessate l'opportunità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tuttavia, non è stata ricevuta alcuna richiesta in tal senso.

B. INCHIESTA IN CORSO

(2) In seguito, la Commissione ha ricevuto, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), una domanda di riesame relativa ad un «nuovo esportatore» del regolamento (CE) n. 2604/2000 dal produttore indiano Futura Polymers Ltd. (qui di seguito denominato «la società interessata»). La società sostiene di non essere collegata a nessuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore in relazione al prodotto in questione. Inoltre, dichiara di non avere esportato il prodotto in questione durante il periodo dell'inchiesta originaria (1° ottobre

(7) La Commissione ha inviato un questionario alla società interessata, la quale ha risposto nei termini stabiliti. Essa ha inoltre raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping. Un sopralluogo di verifica è stato effettuato presso la sede della società interessata.

(8) L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (qui di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»).

(9) Durante l'inchiesta è stato applicato lo stesso metodo utilizzato durante l'inchiesta originaria.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 3.

C. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL RIESAME

- (10) Siccome durante l'inchiesta non è stato chiesto di riesaminare le conclusioni sul pregiudizio, il riesame è stato limitato al dumping.

D. RISULTATI DELL'INCHIESTA**1. Qualifica di nuovo esportatore**

- (11) L'inchiesta ha confermato che la società interessata non ha esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta originaria ma ha iniziato a farlo in seguito.

Inoltre, grazie alle prove documentali presentate, la società ha potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, ad alcuno dei produttori esportatori indiani soggetti alle misure antidumping in vigore per il prodotto in questione.

È confermato quindi che la società in questione deve essere considerata un nuovo esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che occorre di conseguenza determinare un margine di dumping individuale.

2. Dumping**Valore normale**

- (12) Per quanto riguarda la determinazione del valore normale, la Commissione ha innanzitutto stabilito se le vendite interne complessive di polietilenterefalato della società siano rappresentative rispetto alle sue esportazioni complessive verso la Comunità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite interne sono state ritenute rappresentative in quanto il volume delle vendite interne complessive del produttore esportatore rappresentava almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni verso la Comunità. Sono state considerate rappresentative anche le vendite interne del tipo di prodotto esportato nella Comunità, in quanto costituivano almeno il 5 % del volume delle esportazioni verso la Comunità.
- (13) È stato quindi valutato se le vendite interne potevano considerarsi realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, stabilendo la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Il volume delle vendite del prodotto in questione a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato (qui di seguito denominate «le vendite remunerative») rappresentava almeno l'80 % del volume complessivo delle vendite e la media ponderata dei prezzi per quel tipo di prodotto era superiore al costo di produzione. Di conseguenza, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite interne, remunerative o no, effettuate durante il periodo dell'inchiesta.

Prezzo all'esportazione

- (14) Dato che tutte le esportazioni verso la Comunità sono state destinate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8 del regolamento di base, ovvero in funzione dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

Confronto

- (15) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.
- (16) Sono stati concessi tutti gli adeguamenti richiesti per le vendite all'esportazione, che si riferiscono ai costi per il trasporto interno, alle altre spese di trasporto, alle commissioni bancarie, ad altri oneri e all'imballaggio.
- (17) Sono stati accettati anche tutti gli adeguamenti richiesti dalla società per le vendite interne, cioè crediti interni, commissioni e imposte indirette. Dato che durante i test effettuati è stata riscontrata una differenza di qualità tra il prodotto venduto sul mercato interno e quello esportato nella Comunità, è stato concesso un adeguamento per le diverse caratteristiche fisiche dei prodotti. Questa differenza è stata quantificata confrontando i prezzi dei due tipi di prodotto venduti in paesi terzi.

Margine di dumping

- (18) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base ad un confronto tra la media ponderata del valore normale per tipo di prodotto e la media ponderata dei prezzi all'esportazione.
- (19) La media ponderata del margine di dumping fissato per la società, espressa in percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria, è pari al 14,7 %.

E. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME

- (20) In considerazione di quanto precede, si ritiene opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello del margine di dumping riscontrato ma, conformemente all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, non superiore al margine di pregiudizio nazionale stabilito per l'India durante l'inchiesta antidumping originaria nel regolamento definitivo. In questo caso, il dazio antidumping è stato calcolato in base al margine di dumping summenzionato, in quanto l'inchiesta, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento di base, si è limitata ad esaminare la situazione del dumping in relazione alla società interessata e il margine di pregiudizio nazionale calcolato durante l'inchiesta originaria era superiore.

- (21) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Dato che devono essere istituiti dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in questione, è necessario determinare se, e in quale misura, la sovvenzione e il margine di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (22) Nel caso in questione, la società interessata ha collaborato all'inchiesta antisovvenzione iniziale e il dazio compensativo è stato fissato allo 0 %.

F. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (23) Poiché nell'ambito del riesame sono state accertate pratiche di dumping per quanto riguarda la società interessata, il dazio antidumping applicabile alla società deve essere riscosso anche retroattivamente a decorrere dalla data di avvio del presente riesame relativo alle importazioni che sono state registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1240/2001.

G. IMPEGNI

- (24) La società Futura Polymers Ltd. ha offerto un impegno sui prezzi per quanto riguarda le sue esportazioni del prodotto in questione nella Comunità, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base.
- (25) Dopo aver esaminato l'offerta, la Commissione ha ritenuto che l'impegno fosse accettabile in quanto avrebbe eliminato gli effetti pregiudizievoli del dumping in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la società si è impegnata a presentare, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Infine, la natura del prodotto e la struttura delle vendite della società interessata sono tali che la Commissione ritiene molto limitato il rischio di elusione dell'impegno.
- (26) Al fine di garantire un effettivo rispetto ed un efficace controllo dell'impegno, al momento della richiesta di immissione in libera pratica, nel quadro dell'impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione ai servizi doganali dello Stato membro interessato di una fattura commerciale valida rilasciata dalla Futura Polymers Ltd. e contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponda al prodotto presentato alle auto-

rità doganali, viene riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping onde garantire l'efficace applicazione dell'impegno.

- (27) In caso di violazione o di revoca dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base.

H. INFORMAZIONE E DURATA DELLE MISURE

- (28) Alla società interessata sono stati comunicati i fatti e le considerazioni in base ai quali si intende istituire un dazio antidumping definitivo modificato sulle sue importazioni nella Comunità.
- (29) Il presente riesame non incide sulla data in cui il regolamento (CE) n. 2604/2000 scadrà conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 il testo relativo alla Futura Polymer Limited è sostituito da quanto segue:

Paese	Società	Dazio definitivo (EUR/t)	Codice addizionale TARIC
India	Futura Polymers Limited	161,2	A184

2. All'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2604/2000 la tabella è modificata inserendo il testo seguente come terza voce:

Società	Paese	Codice addizionale TARIC
Futura Polymers Limited	India	A184

3. Il dazio istituito viene riscosso anche retroattivamente sulle importazioni del prodotto in questione registrate conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1240/2001.
4. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. ARIAS CAÑETE

REGOLAMENTO (CE) N. 497/2002 DELLA COMMISSIONE**del 20 marzo 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 marzo 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	213,7
	204	159,3
	212	174,9
	624	212,2
	999	190,0
0707 00 05	052	174,2
	204	36,9
	624	119,8
	999	110,3
0709 90 70	052	144,7
	204	61,8
	999	103,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	61,9
	204	49,6
	212	54,7
	220	49,8
	421	29,6
	448	26,7
	600	63,2
	624	84,5
	999	52,5
0805 50 10	052	45,4
	600	48,4
	999	46,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	40,7
	388	105,1
	400	127,6
	404	97,8
	508	73,3
	512	83,3
	524	75,1
	528	97,4
	720	114,5
	728	131,3
	999	94,6
0808 20 50	388	77,4
	400	82,9
	512	70,6
	528	72,4
	999	75,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 498/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2539/2001 ⁽⁴⁾, prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁶⁾.
- (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura ⁽⁷⁾ concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay

Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1998, il 1999 e il 2000, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.⁽³⁾ GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 77.⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.⁽⁷⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione "ex", il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

N. d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione	Livelli limite (tonnellate)
78.0015	ex 0702 00 00	Pomodori	— 1° ottobre-31 marzo	189 144
78.0020			— 1° aprile-30 settembre	14 449
78.0065	ex 0707 00 05	Cetrioli	— 1° maggio-31 ottobre	11 881
78.0075			— 1° novembre-30 aprile	6 621
78.0085	ex 0709 10 00	Carciofi	— 1° novembre-30 giugno	69 158
78.0100	0709 90 70	Zucchine	— 1° gennaio-31 dicembre	82 028
78.0110	ex 0805 10 10 ex 0805 10 30 ex 0805 10 50	Arance	— 1° dicembre-31 maggio	758 268
78.0120	ex 0805 20 10	Clementine	— 1° novembre-fine febbraio	85 146
78.0130	ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	— 1° novembre-fine febbraio	93 931
78.0155	ex 0805 30 10	Limoni	— 1° giugno-31 dicembre	162 700
78.0160			— 1° gennaio-31 maggio	46 783
78.0170	ex 0806 10 10	Uve da tavola	— 21 luglio-20 novembre	205 769
78.0175	ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90	Mele	— 1° gennaio-31 agosto	881 540
78.0180			— 1° settembre-31 dicembre	35 471
78.0220	ex 0808 20 50	Pere	— 1° gennaio-30 aprile	219 058
78.0235			— 1° luglio-31 dicembre	126 370
78.0250	ex 0809 10 00	Albicocche	— 1° giugno-31 luglio	178 499
78.0265	ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide	— 21 maggio-10 agosto	153 116
78.0270	ex 0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	— 11 giugno-30 settembre	255 305
78.0280	ex 0809 40 05	Prugne	— 11 giugno-30 settembre	54 177*

REGOLAMENTO (CE) N. 499/2002 DELLA COMMISSIONE

del 20 marzo 2002

che fissa il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, si procede periodicamente alla fissazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato in base al prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato, tenendo conto del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato. Tale rapporto storico è stato fissato all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾. Qualora non sia possibile stabilire il prezzo del mercato mondiale secondo tali modalità, tale prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo fissato.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato è fissato per un prodotto rispondente a determinate caratteristiche e tenendo conto delle offerte e delle

quotazioni che, tra quelle considerate rappresentative della tendenza reale del mercato, appaiano le più favorevoli. Per fissare il prezzo suddetto si calcola una media delle offerte e delle quotazioni rilevate in una o più borse europee rappresentative per un prodotto reso cif a un porto della Comunità, in provenienza dai vari paesi fornitori considerati più rappresentativi per il commercio internazionale. Tuttavia sono previsti degli adattamenti a tali criteri per la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato, per tener conto delle differenze giustificate dalla qualità del prodotto consegnato o dalla natura delle offerte e delle quotazioni. Tali adattamenti sono fissati all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1591/2001.

- (3) L'applicazione dei criteri sopra descritti induce a fissare il prezzo mondiale del cotone non sgranato al livello indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 21,630 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 marzo 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 10.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/12/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2002

che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano d'azione per i servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, riconosce che il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione costituisce uno strumento importante per la protezione di coloro che stipulano contratti di assicurazione nel mercato unico, in quanto garantisce che le imprese di assicurazione dispongano di fondi propri adeguati alla natura dei rischi coperti.
- (2) La prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio ⁽⁴⁾, prescrive che le imprese di assicurazione dispongano di margini di solvibilità.
- (3) L'obbligo imposto alle imprese di assicurazione di costituire, oltre alle riserve tecniche necessarie per la copertura degli impegni assicurativi contratti, un margine di solvibilità destinato ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazioni.
- (4) Le regole in materia di margine di solvibilità istituite dalla direttiva 79/267/CEE sono state lasciate sostanzialmente immutate dalla legislazione comunitaria successiva e la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita) ⁽⁵⁾, prevede che la Commis-

sione presenti al comitato delle assicurazioni istituito a norma della direttiva 91/675/CEE ⁽⁶⁾ una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

- (5) La Commissione ha elaborato detta relazione alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione sulla solvibilità delle imprese di assicurazione redatta dalla Conferenza delle autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni degli Stati membri dell'Unione europea.
- (6) La relazione giunge alla conclusione che il sistema attuale, semplice e robusto, ha funzionato in modo soddisfacente e si fonda su principi sani ed un'ampia trasparenza, ma rileva talune lacune in casi specifici.
- (7) È necessario incrementare il fondo di garanzia minimo in vigore, soprattutto per via dell'incremento dell'importo dei sinistri e delle spese di gestione verificatosi dalla fissazione del fondo minimo stesso.
- (8) Per migliorare la qualità del margine di solvibilità, è opportuno limitare la possibilità di includere utili futuri nel margine di solvibilità disponibile subordinandola a determinate condizioni e sopprimendola comunque a partire dal 2009.
- (9) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità del fondo di garanzia minimo, è opportuno istituire un meccanismo che ne preveda l'adeguamento all'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
- (10) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. In presenza di una siffatta situazione, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal certificare che l'impresa di assicurazione ha un margine di solvibilità sufficiente.
- (11) Tenuto conto dell'evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a diminuire in talune condizioni la riduzione del margine di solvibilità richiesto.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 123.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 21.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

⁽⁵⁾ GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

⁽⁶⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

- (12) È opportuno che la presente direttiva fissi norme minime per il margine di solvibilità e che gli Stati membri d'origine possano emanare norme più restrittive per le imprese di assicurazione autorizzate dalle autorità nazionali competenti.
- (13) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 79/267/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 79/267/CEE

La direttiva 79/267/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 3, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) le mutue assicuratrici:

- il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso, e
- per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi. In caso di superamento di tale importo per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno.

Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.»

- 2) gli articoli 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 18

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

- a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:
- i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;
 - ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per motivi diversi dal recesso individuale degli iscritti, le autorità

competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

- iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare;

d) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

- a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistano accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

- i) computo dei soli fondi effettivamente versati;
- ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;
- iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di

solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

- iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
 - v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;
- b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:
- i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;
 - ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;
 - iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
 - iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;
 - v) computo dei soli importi effettivamente versati.

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

- a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50 % degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25 % del più basso fra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a 6. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 1, punto 1.

Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:

- i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della realizzazione di detti utili nel futuro; e
 - ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui alla lettera c) non sia già stata rilevata;
- b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerizzata o parzialmente zillmerizzata ed una riserva matematica zillmerizzata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritte nell'attivo;
- c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;
- d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE (*).

(*) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

Articolo 19

1. Fatto salvo l'articolo 20, il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 7 secondo i rami assicurativi esercitati.

2. Per le assicurazioni di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 3, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma dei due risultati seguenti:

a) primo risultato:

il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85 %;

b) secondo risultato:

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3 % di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1 %; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15 %.

3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 1, punto 1), lettera c), il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione non vita di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva.

4. Per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, di cui all'articolo 1, punto 1, lettera d), il margine di solvibilità richiesto è uguale a:

a) un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo; più

b) il margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione stabilito nell'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva. Tuttavia, la condizione di cui al suddetto articolo 16 bis, paragrafo 6, lettera b), di detta direttiva, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dalla condizione che si tratti di un'assicurazione di gruppo.

5. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 1, punto 2, lettera b), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota del 4 % delle riserve matematiche calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo.

6. Per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 1, punto 2, lettera a), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota dell'1 % dei fondi delle associazioni.

7. Per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'articolo 1, punto 2, lettere c), d) ed e), il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma delle voci seguenti:

a) un'aliquota del 4 % delle riserve tecniche, calcolata secondo le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento;

b) un'aliquota dell'1 % delle riserve tecniche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le

spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

c) un'aliquota del 25 % delle spese di amministrazione nette dell'ultimo esercizio finanziario pertinenti all'attività in questione, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

d) un'aliquota dello 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione copra un rischio di mortalità.

Articolo 20

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 19 costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 18, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 milioni di EUR.

Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e le società a forma tontinaria.»

3) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 20 bis

1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 20, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta il 20 settembre 2003, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100 000 EUR.

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.»

4) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24 bis

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

c) la prevista situazione patrimoniale;

d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto;

e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione del margine di solvibilità basato sulla riassicurazione, determinato a norma dell'articolo 19 qualora:

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento irrilevante.

5. Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/619/CEE del Consiglio (*) (seconda direttiva assicurazione vita) e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio (**) (terza direttiva assicurazione vita), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1.

(*) GU L 330 del 29.11.1990, pag. 50. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/96/CEE (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).

(**) GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).»

Articolo 2

Periodo transitorio

1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 1 della presente direttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, alle imprese di assicurazione che, alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all'allegato della direttiva 79/267/CEE.

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell'articolo 24 della direttiva 79/267/CEE, abbiano sottoposto all'approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. La Commissione presenta entro il 1° gennaio 2007 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione. La relazione indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte dalla presente direttiva e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato interno.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

DIRETTIVA 2002/13/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2002

che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2 e l'articolo 55,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il piano d'azione per i servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, riconosce che il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione costituisce uno strumento importante per la protezione di coloro che stipulano contratti di assicurazione nel mercato unico, in quanto garantisce che le imprese di assicurazione dispongano di fondi propri adeguati alla natura dei rischi coperti.
- (2) La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ⁽⁴⁾, prescrive che le imprese di assicurazione dispongano di margini di solvibilità.
- (3) L'obbligo imposto alle imprese di assicurazione di costituire, oltre alle riserve tecniche necessarie per la copertura degli impegni assicurativi contratti, un margine di solvibilità destinato ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazioni.
- (4) Le regole in materia di margine di solvibilità istituite dalla direttiva 73/239/CEE sono state lasciate sostanzialmente immutate dalla legislazione comunitaria successiva e la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Terza direttiva assicurazione non vita) ⁽⁵⁾, prevede che la Commissione presenti al comitato delle assicurazioni istituito a norma della direttiva 91/675/CEE ⁽⁶⁾ una relazione sulla

necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

- (5) La Commissione ha elaborato detta relazione alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione sulla solvibilità delle imprese di assicurazione redatta dalla Conferenza delle autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni degli Stati membri dell'Unione europea.
- (6) La relazione giunge alla conclusione che il sistema attuale, semplice e robusto, ha funzionato in modo soddisfacente e si fonda su principi sani ed un'ampia trasparenza, ma rileva talune lacune in casi specifici, in particolare quando un'attività presenta un profilo di rischio aleatorio.
- (7) È necessario semplificare ed incrementare i fondi di garanzia minimi attuali, soprattutto per via dell'incremento dell'importo dei sinistri e delle spese di gestione verificatosi dalla fissazione dei predetti fondi minimi. Devono essere innalzate di conseguenza anche le soglie oltre le quali, ai fini del calcolo del margine di solvibilità richiesto in relazione ai premi e ai sinistri, viene applicata un'aliquota ridotta.
- (8) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità di dette soglie e dei fondi di garanzia minimi, è opportuno istituire un meccanismo che preveda il loro adeguamento all'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo.
- (9) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. In presenza di una siffatta situazione, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal certificare che l'impresa di assicurazione ha un margine di solvibilità sufficiente.
- (10) Tenuto conto dell'evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a rendere inferiore, in determinate circostanze, la riduzione del margine di solvibilità richiesto.
- (11) Quando un'impresa di assicurazione riduce sensibilmente o cessa la copertura di nuovi rischi, è necessario prevedere un margine di solvibilità adeguato agli impegni derivanti dalla sua attività residua e quali risultano dal livello delle sue riserve tecniche.

⁽¹⁾ GU C 96 E del 27.3.2001, pag. 129.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 16.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

⁽⁵⁾ GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).

⁽⁶⁾ GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.

- (12) Per taluni rami dell'assicurazione non vita che presentano un profilo di rischio particolarmente volatile, l'attuale margine di solvibilità richiesto deve essere notevolmente innalzato in modo da essere più adeguato ai rischi realmente sostenuti.
- (13) Per tenere conto dell'incidenza delle differenze tra i metodi contabili e attuariali applicati, è opportuno adeguare di conseguenza le modalità di calcolo del margine di solvibilità richiesto, per garantire la coerenza di questi metodi e, pertanto, la parità di trattamento tra le imprese di assicurazione.
- (14) È opportuno che la presente direttiva fissi norme minime per il margine di solvibilità e che gli Stati membri d'origine possano emanare norme più restrittive per le imprese di assicurazione autorizzate dalle autorità nazionali competenti.
- (15) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 73/239/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 73/239/CEE

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La presente direttiva non si applica alle mutue assicuratrici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- a) il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni;
- b) la cui attività non copra i rischi di responsabilità civile salvo se essi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi del punto C dell'allegato, né rischi di credito e di cauzione;
- c) per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR, e
- d) per le quali la metà almeno dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva proviene da soci della mutua.

La presente direttiva non si applica alle imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- l'impresa non svolge alcuna attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, diversa da quella descritta nell'allegato (punto A, ramo 18),
- l'attività è svolta esclusivamente su base locale e consiste soltanto in prestazioni in natura, e
- il ricavo annuo totale introitato grazie all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non supera i 200 000 EUR.

Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.»;

- 2) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

- a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

- i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

- ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per motivi diversi dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

- iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

- b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

- c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

Per le imprese di assicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche per sinistri da pagare o effettuano deduzioni dalle stesse per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1, lettera g), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (*), il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o della deduzione, quali risultano dall'allegato ai conti, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o la deduzione. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato, ad eccezione dei rischi dei rami 1 e 2. Per i rami diversi da 1 e 2, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

- a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistano accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

- i) computo dei soli fondi effettivamente versati;
- ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;
- iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;
- iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;
- v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

- i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;
- ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;
- iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;
- iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;
- v) computo dei soli importi effettivamente versati.

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

- a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;
- b) il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono per tutte le imprese interessate le condizioni alle quali possono essere ammessi i contributi richiamati;
- c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE del Consiglio (*).

(*) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7.

(**) GU L 374 del 31.12.1991, pag. 32.;

3) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 16 bis

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

Tuttavia, qualora le imprese praticino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

2. Fatto salvo l'articolo 17, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato in appresso, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.

I premi o i contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato sono aumentati del 50 %.

I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.

Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio.

Dal risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 50 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 18 % e del 16 % e si sommano gli importi così ottenuti.

L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i premi o contributi ai rami 11, 12 e 13.

4. Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo appresso indicato, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 classificati al punto A dell'allegato l'ammontare dei sinistri, degli accantonamenti e dei recuperi incrementato del 50 %.

Gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 vengono cumulati

(senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

Dall'importo rimasto, si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di 7 anni, si deduce l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare costituiti all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

Dopo aver ripartito la terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 35 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 26 % e del 23 % e si sommano gli importi così ottenuti.

L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i sinistri, gli accantonamenti ed i recuperi ai rami 11, 12 e 13. Nel caso dei rischi di cui al ramo 18 del punto A dell'allegato, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo della base dei sinistri è il costo derivante, per l'impresa di assicurazione, dall'intervento d'assistenza effettuato. Tale costo viene calcolato secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro di origine.

5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'ultimo esercizio finanziario e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non può essere mai superiore a uno.

6. Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, sesto comma e al paragrafo 4, sesto comma, sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se

- a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbidità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;
- b) è costituita una riserva di senescenza;
- c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;
- d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione;
- e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.»;

4) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 2 milioni di EUR. Se sono coperti i rischi o una parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 classificati al punto A dell'allegato, il fondo di garanzia è di 3 milioni di EUR.

Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue e le società a forma mutualistica.»;

5) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4 e nell'articolo 17, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta (il 20 settembre 2003), per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100 000 EUR.

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5 %, non si opera alcun adeguamento.

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.»;

6) all'articolo 20, paragrafo 2, il rinvio «articolo 16, paragrafo 3» è sostituito da «articolo 16 bis»;

7) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 20 bis

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario,

qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

- a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
- b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;
- c) la prevista situazione patrimoniale;
- d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità;
- e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione del margine di solvibilità basato sulla riassicurazione, determinato a norma dell'articolo 16 bis qualora:

- a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;
- b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento irrilevante.

5. Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 88/357/CEE del Consiglio (seconda direttiva assicurazione non vita) (*) e dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/49/CEE (terza direttiva assicurazione non vita) (**), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1.

(*) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65).

(**) GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27).»

*Articolo 2***Periodo transitorio**

1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all'articolo 1 della presente direttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, alle imprese di assicurazione che, alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all'allegato della direttiva 73/239/CEE.

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell'articolo 20 della direttiva 73/239/CEE, abbiano sottoposto all'approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.

*Articolo 3***Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta al

controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

4. La Commissione presenta entro il 1° gennaio 2007 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione. La relazione indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte dalla presente direttiva e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato unico.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 5***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

DIRETTIVA 2002/28/CE DELLA COMMISSIONE**del 19 marzo 2002**

che modifica taluni allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/33/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, lettera c),

visto l'accordo degli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

- (1) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulla base di indagini aggiornate risulta che la zona protetta riconosciuta nei confronti di *Dendroctonus micans* Kugelan nel Regno Unito deve essere modificata.
- (2) Da informazioni fornite dal Regno Unito sulla presenza del beet necrotic yellow vein virus risulta opportuno non mantenere per l'intero Regno Unito la zona protetta nei confronti di tale organismo, ma limitarla all'Irlanda del Nord.
- (3) Da informazioni fornite dall'Italia, occorre modificare l'indicazione delle zone protette nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. per tener conto della diffusione attuale di tale organismo.
- (4) L'indicazione delle zone protette nei confronti di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. deve essere modificata per quanto riguarda i requisiti particolari da soddisfare per tener conto della diffusione attuale di tale organismo.
- (5) Da informazioni fornite dalla Francia sulla presenza di *Matsucoccus feytaudi* Duc. risulta che non è più opportuno mantenere la zona protetta nei confronti di tale organismo.
- (6) La direttiva 2000/29/CE deve pertanto essere modificata in conformità.
- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2002, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º aprile 2002.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione tutte le disposizioni del diritto interno emanate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 42.

ALLEGATO

1. Nell'allegato I, parte B, lettera b), punto 1, il termine «UK» nella colonna di destra è sostituito da «UK (Irlanda del Nord)».

2. L'allegato II, parte B è modificato come segue:

a) alla lettera a), punto 3, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

«EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road)».

b) Alla lettera a), è soppresso il punto 7.

c) Alla lettera b), punto 2, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertino, Castलगuglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».

3. Nell'allegato III, parte B, lettera b), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertino, Castलगuglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».

4. Nell'allegato IV, la parte B è modificata come segue:

a) ai punti 1, 7 e 14.1, il testo delle terza colonna è sostituito dal testo seguente:

«EL, IRL, UK (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti ed enti unitari: Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire,

North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'Isola di Man, l'Isola di Wight, le Isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti ed enti unitari: Derby City: la parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A52(T) insieme alla parte dell'ente unitario a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Derbyshire: la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la parte della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman Road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire: la parte dell'ente unitario a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Staffordshire: la parte della contea ad est del limite orientale della strada A52(T) e la parte della contea ad est del limite orientale della strada A523; Warwickshire: la parte della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road».

b) I punti 6.2 e 14.7 sono soppressi.

c) Ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, nella terza colonna «UK» è sostituito da «UK (Irlanda del Nord)».

d) Al punto 21, il testo della lettera a) nella seconda colonna è sostituito dal testo seguente:

«che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica), oppure».

e) Al punto 21, il testo della terza colonna è sostituito dal testo seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesse Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusina, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago [la parte del territorio comunale situata a nord-est della strada nazionale Transpolesana], Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)».

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651678/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
- ◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
- ◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
- ◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILO
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA D.I.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
- ◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
- ◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
- ◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
- ◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEVO
Via Gubbio, 14
- ◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
- ◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
- ◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30-32
- ◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
- ◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
- ◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
- ◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
- ◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
- ◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
- ◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
- ◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
- ◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
- ◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

- ◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
- ◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Fiorenza, 4/B
- ◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
- ◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
- ◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
- ◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
- ◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
- ◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
- ◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
- ◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
- ◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggior, 31
- ◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60
- ◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 2 0 5 2 0 *

€ 3,20